

Relazione tecnica

a corredo della revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24 del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i.

Premessa

Il presente documento è stato predisposto per consentire alla Giunta di ottemperare agli obblighi imposti dall'art. 24 del decreto legislativo del 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", come modificato dal D.Lgs. 100/2017, recante «Revisione straordinaria delle partecipazioni», che ha previsto la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle Pubbliche Amministrazioni alla data di entrata in vigore del decreto, che essendo stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 210 dell'8 settembre 2016, è fissata al 23 settembre 2016.

L'operazione, di natura straordinaria, costituisce la base di una revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, come disciplinata dall'art. 20 del Testo Unico. L'istituto della revisione straordinaria costituisce aggiornamento del Piano operativo di Razionalizzazione che la CCIAA di Pisa ha adottato ai sensi dell'art. 1 co. 612 della l. n. 190/2014 con delibera di Giunta n. 33 del 30.03.2015 e trasmesso alla Corte dei Conti in data 16/04/2015, ai sensi del comma 612 dell'art. 1 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (legge di stabilità 2015), la cui relazione sui risultati è stata approvata con delibera 30 del 21.03.2016.

Ciascuna Amministrazione Pubblica deve, dunque, effettuare - con provvedimento motivato - la ricognizione di tutte le partecipazioni societarie possedute a questa data al fine di individuare quelle che devono essere alienate, in quanto non rispondenti ai requisiti richiesti nella norma ai fini del legittimo mantenimento da parte dell'Amministrazione.

L'art. 24 del d.lgs. n. 175/2016, prevede che le Pubbliche Amministrazioni effettuino, **entro il 30 settembre 2017**, una ricognizione di tutte le partecipazioni possedute, **direttamente o indirettamente, alla data di entrata in vigore** (23.09.2016) del medesimo, **individuando:**

- quelle che devono essere alienate
- quelle che devono essere oggetto delle misure di razionalizzazione di cui all'art. 20, commi 1 e 2;
- quelle da mantenere sulla base di scelta motivata

L'eventuale alienazione ai sensi dell'art. 10, deve avvenire entro un anno dall'avvenuta ricognizione.

Una volta adottato dalla Camera di commercio, il piano di revisione straordinaria delle partecipazioni dovrà essere trasmesso:

- a) alla sezione della Corte dei Conti competente dell'articolo 24, comma 3, del Decreto Legislativo n. 175/2016;
- b) al Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi dell'art. 4, comma 5, del Decreto Legislativo n. 219/2016;
- c) Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'articolo 24, comma 3, del Decreto Legislativo n. 175/2016.

I dati delle partecipazioni societarie esistenti alla data del 31 dicembre 2016 devono essere inviati anche, ai sensi dell'articolo 15 del Decreto Legislativo n. 175/2016, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il prossimo 31 ottobre 2017, utilizzando l'applicativo "partecipazioni" disponibile sul sito del Dipartimento del Tesoro <https://portaletesoro.mef.gov.it>.

Art. 3 D.Lgs. 175/2016: Tipi di società in cui è ammessa la partecipazione pubblica

Giova ricordare, altresì, che l'art. 3 del D.Lgs. 175/2016 definisce le tipologie di società, in termini di ragione sociale, a cui le amministrazioni pubbliche possono partecipare. I tipi di società in cui è ammessa la partecipazione pubblica sono "in forma di società per azioni o società a responsabilità limitata, anche con oggetto consortile o in forma cooperativa".

Inoltre, il decreto detta specifiche disposizioni in merito agli organi di controllo o di revisione legale dei conti delle predette società.

Nello specifico il TU prevede che possano essere mantenute partecipazioni, dirette o indirette, esclusivamente in “società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali” (art. 4, comma 1).

D.Lgs. 219/2016

Pare utile ricordare, quindi, brevemente che nella Gazzetta Ufficiale del 25 novembre 2016 - in vigore dal 10 dicembre 2016 - è stato pubblicato il Decreto legislativo attuativo della c.d. riforma Madia per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle Camere di commercio italiane.

Tale decreto non modifica l'art. 1 comma 1 della legge 580/1993 che definisce le Camere di Commercio quali “enti pubblici dotati di autonomia funzionale che svolgono, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali.”

Il d. lgs. 219/2016 modifica, invece, parte dell'art. 2 della legge 580/1993 rimodulando le funzioni dell'ente camerale. In definitiva, mediante tale provvedimento vengono confermati alcuni dei compiti tradizionali delle Camere di commercio, fra cui:

- la tenuta del registro delle imprese e del cosiddetto fascicolo di impresa;
- la regolazione e tutela del mercato con particolare riguardo alla trasparenza;
- il sostegno alle imprese per favorirne la competitività.

Fra le nuove funzioni si segnalano le seguenti:

- l'orientamento al lavoro e l'inserimento occupazionale dei giovani (cosiddetta alternanza scuola-lavoro);
- l'individuazione, a determinate condizioni, delle Camere di commercio come punto di raccordo tra il mondo delle imprese e quello della Pubblica Amministrazione;
- la valorizzazione del patrimonio culturale e la promozione del turismo;
- il supporto alle PMI per i mercati esteri con l'esclusione, però, delle attività promozionali direttamente svolte all'estero;
- il convenzionamento con enti pubblici e privati in diversi ambiti, fra cui la digitalizzazione delle imprese, la qualificazione aziendale e dei prodotti (certificazione, tracciabilità, valorizzazione delle produzioni), nonché la mediazione e l'arbitrato, quali forme di giustizia alternativa di risoluzione delle controversie).

Nel nuovo decreto non si modifica poi il comma 4 dell'art. 2 di tale legge che dispone che tra i mezzi a disposizione delle Camere di commercio per assolvere alla loro missione vi è anche la costituzione di partecipazioni. Infatti, prevede che le Camere di commercio, “per il raggiungimento dei propri scopi, promuovono, realizzano e gestiscono strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del codice civile, con altri soggetti pubblici e privati, ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e a società, nel rispetto delle previsioni del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175, recante il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, a società, previa approvazione del Ministro dello sviluppo economico.”

Ambito della ricognizione

La ricognizione è da effettuarsi per tutte le partecipazioni, anche se di minima entità, come si evince anche dalle Linee di Indirizzo emanate dalla Corte dei Conti nell'adunanza del 19 luglio scorso e ha ad oggetto:

- le partecipazioni direttamente detenute
- le partecipazioni indirettamente detenute limitatamente a quelle ove il tramite sia una società o altro Organismo sottoposto a controllo pubblico da parte della medesima amministrazione

Premesso questo, è utile e necessario specificare cosa la norma intenda per controllo pubblico. L'art 2 del citato decreto definisce il controllo come “*la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo*”.

La Camera di Commercio di Pisa non annovera tra le proprie partecipazioni societarie situazioni di “controllo” nel senso definito dalla norma e per quanto riguarda altri Organismi in controllo della Camera (diversi dalla società) non vi sono partecipazioni detenute per il tramite degli stessi.

Limitaremo, quindi, la ricognizione alle partecipazioni direttamente detenute alla data del 23.09.2016.

Alla luce del Testo Unico, in via generale, le Amministrazioni Pubbliche non possono detenere, direttamente o indirettamente, partecipazioni **non strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali** e quelle detenute devono ricadere in una delle seguenti tipologie (in neretto quelle di nostro interesse):

- **Produzione di un servizio di interesse generale** (dove per interesse generale si intende le attività di produzione e fornitura di beni e servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza);
- Progettazione, realizzazione e gestione di opere pubbliche;
- **Autoproduzione di beni e servizi strumentali all’Ente**
- **Servizi di committenza**
- Società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni (al fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio)
- Società di Gestione spazi fieristici e organizzazione eventi fieristici o gestione impianti a fune
- Società spin off universitarie (solo per le Università)

Le disposizioni del decreto si applicano **alle società quotate solo se** espressamente previsto.

Alla data del 23.09.2016 la Camera deteneva 22 partecipazioni, oltre a 5 partecipazioni detenute in imprese innovative in attuazione del Fondo Rotativo, intervento promozionale di *seed financing* per le imprese innovative la cui operatività è stata sospesa già nel 2016 (DG 90/2016) proprio a causa dell’entrata in vigore del D.lgs. 175/2016.

Acclarato che le partecipazioni detenute nelle imprese innovative ammesse a beneficiare del Fondo Rotativo non possono rientrare in alcuna delle tipologie ammesse come definite all’art. 4 del D.Lgs. 175/2016, la Camera ha già esercitato l’opzione di vendita, facoltà datale dai patti parasociali sottoscritti con i soci privati. Le 5 partecipazioni in attesa di formalizzazione dell’atto di dismissione sono relative alle seguenti società:

Denominazione	Quota detenuta	Nominale sottoscritto
BMSolar s.r.l.	24%	€ 9.600,00
Innova s.r.l.	24,40%	€ 10.750,00
PitPot s.r.l.	24,50%	€ 7.350,00
Relief Art s.r.l.	24,50%	€ 3.245,00
Superevo s.r.l.	20%	€ 6.000,00

Per quanto riguarda le ulteriori 22 partecipazioni detenute al 23.09 scorso, è stata deliberata, nel frattempo per 7 società la messa in liquidazione. Per esse non sembra necessario assumere ulteriori decisioni salvo, per quanto possibile, sollecitare una rapida chiusura delle procedure di liquidazione. Di seguito l’elenco e la situazione aggiornata ad oggi:

1. Consorzio Progetto California in liquidazione dal 7.4.2009 (convocata assemblea per bilancio finale di liquidazione per il 10.05.2017 andata deserta)
2. Consorzio Turistico Area pisana s.c.r.l. in liquidazione dal 29.05.2012
3. Retecamere s.c.r.l. in scioglimento e liquidazione dal 12.09.2013 (esercitato recesso 06.11.2015)
4. Tirreno Brennero s.r.l. in scioglimento e liquidazione dal 20.05.2014. Il bilancio finale di liquidazione è stato depositato il 05.07.2016.
5. Job Camere s.r.l. in liquidazione dal 8.07.2015

6. Logistica Toscana s.c.r.l. in liquidazione dal 31.03.16. Il 03.08.2017 è stato depositato il bilancio finale di liquidazione.

7. UTC Immobiliare e Servizi s.r.l. società partecipata dal sistema camerale toscano posta in scioglimento e liquidazione con delibera del 31.05.2017

Di seguito si analizzano, in sintesi, le restanti 15 partecipazioni ricondotte alle categorie previste dall'articolo 4, fornendo indicazioni ritenute utili ai fini della decisione di mantenimento e/o razionalizzazione, in particolare: entità della partecipazione in termini percentuali, di valore nominale, corrispondente valore di patrimonio netto e valore contabile in bilancio della camera, decisioni eventualmente già assunte in merito con il precedente piano o altri provvedimenti, eventuali oneri a carico del bilancio camerale per contributi consortili e/o ultimi dividendi percepiti.

Inoltre, fatta eccezione per Tecnoholding in quanto holding operativa non inquadrabile come società che produce beni o servizi e la partecipazione in Toscana Aeroporti che in quanto società quotata non è soggetta, se non espressamente previsto, alle condizioni dettate dal D.Lgs. 175/2016, si allega schema riepilogativo e schede di dettaglio (allegato sub 1) al fine di valutare la sussistenza o meno del vincolo di scopo e degli altri requisiti richiesti dalla norma, nel quale si indicano:

- l'entità della partecipazione
- l'inquadramento o meno della partecipata nelle categorie ammesse ex art. 4;
- l'eventuale presenza di elementi che ne suggerirebbero la dismissione ai sensi dell'art. 20, come attualmente formulato;
- i risultati di esercizio dal 2011 al 2015, l'andamento del fatturato nel triennio 2013-2015, il numero di dipendenti e amministratori e i relativi costi come risultanti dalla nota integrativa del bilancio consuntivo 2015. Si precisa che il fatturato è stato indicato come risultante dalla voce A1) del conto economico.

A) Società alle quali non è applicabile il D.Lgs. 175/2016:

1. *Toscana Aeroporti s.p.a.* in quanto società quotata

2. *Tecnoholding s.p.a.* in quanto società che non produce beni e servizi ma holding operativa. Peraltro, la società non produce alcun costo a carico del bilancio camerale ed, anzi, negli ultimi anni ha sempre distribuito dividendi (500-600 euro annui), oltre ad aver notevolmente incrementato il proprio patrimonio netto.

Società	Quota detenuta	Valore nominale (€)	Valore P.N. ultimo bilancio approvato (€)	Valore iscritto Bilancio CCIAA 2016 (€)	Quote annuali a carico CCIAA (€)	Ultimi Dividendi percepiti (€)
<i>Toscana Aeroporti s.p.a.</i>	4,17%	1.279.905	4.277.551	2.153.847	-	386.299
<i>Tecnoholding s.p.a.</i>	0,06%	15.243	183.101	85.967	-	563

B) Società inquadrabili nella categoria "produzione di un servizio di interesse generale"

3. *Interporto Toscano A. Vespucci*: si evidenzia che per questa partecipazione la Camera aveva già deliberato la dismissione dell'intera partecipazione con l'approvazione del piano di razionalizzazione del 2015 ed, in seguito ad alcune modifiche statutarie che ne hanno circoscritto l'attività a retro porto di Livorno, la Giunta si esprime per l'esercizio del recesso. Il recesso è stato esercitato ma la società si è opposta adducendo che le modifiche non comportavano una sostanziale variazione dell'oggetto sociale. Si evidenzia, altresì, che la società ha registrato nell'ultimo triennio quasi 9 milioni di € di perdite ed è oggetto di un piano di consolidamento e risanamento approvato dalle Banche con la condizione che nessuno dei soci venga liquidato prima del completamento. L'eventuale venir meno del piano implicherebbe l'avvio di procedure concorsuali con conseguente perdita totale del valore della partecipazione (valore nominale 595.478 euro, valore patrimonio netto a seguito approvazione consuntivo 2016 euro 489.675). La partecipazione è iscritta nel bilancio dell'Ente relativo all'esercizio 2016 per un valore pari al corrispondente valore di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato dalla società alla data di approvazione del consuntivo dell'Ente e pari a euro 507.619,33;

4. *SALT s.p.a.*, progetta, costruisce e gestisce reti autostradali. Ai sensi dell'art.4 del D.Lgs. 175/2016 la partecipazione in questa società soddisfa il vincolo di scopo in quanto l'art.2 comma 4 della legge 580/1993 e s.m.i. tra le funzioni camerali comprende la realizzazione e la gestione di strutture ed infrastrutture di interesse

economico generale a livello locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del codice civile, con altri soggetti pubblici e privati. Questa società gestisce una parte della rete autostradale fondamentale per il territorio di competenza camerale anche considerato in vista della creazione della Camera di Commercio Toscana del nord ovest perché gestisce in concessione le tratte autostradali A12 da Livorno a Sestri Levante, A11 da Viareggio a Lucca e A15 da Fòrnola alla Spezia. Per cui il vincolo di scopo si ritiene possa essere soddisfatto. Peraltro la società non produce alcun onere sul bilancio camerale ed, anzi, ha, negli ultimi anni, sempre erogato dividendi.

Società	Quota detenuta	Valore nominale (€)	Valore P.N. ultimo bilancio approvato (€)	Valore iscritto Bilancio CCIAA 2016 (€)	Quote annuali a carico CCIAA (€)	Ultimi Dividendi percepiti (€)
<i>Interporto Toscano A. Vespucci s.p.a.</i>	2,65%	595.478	507.619	507.619	-	-
<i>SALT s.p.a.</i>	0,03%	53.600	222.040	144.381	-	5.628

C) Società inquadrabili nella categoria “Autoproduzione di beni e servizi strumentali all’Ente”:

Partecipazioni di sistema a livello nazionale.

5. *Infocamere s.c.p.a.* (partecipata anche dalle Camere accorpande di LU e MS). Il contributo consortile 2017 è pari a 2.442 euro annui.
6. *Ic Outsourcing s.c.r.l.* (partecipata anche dalla Camera accorpanda di MS). Nessun contributo consortile 2017.
7. *Tecnoservice Camere s.c.r.l.* (partecipata anche dalla Camera accorpanda di MS che, però, risulta averne deliberato la dismissione). Nessun contributo consortile 2017.
8. *Borsa merci telematica s.c.r.l.* (partecipata anche dalle Camere accorpande di LU e MS che però risultano averne deliberato la dismissione). Il contributo consortile 2017 è pari a 4.989 euro annui.
9. *Ecocerved s.c.r.l.* (partecipata anche dalla Camera accorpanda di LU). Nessun contributo consortile 2017.
10. *Dintec s.c.r.l.* (partecipata anche dalle Camere di LU e MS, quest’ultima risulta averne deliberato la dismissione). Nessun contributo consortile 2017.
11. *Sicamera s.c.r.l.* (partecipata anche dalle Camere accorpande di LU e MS, quest’ultima risulta averne deliberato la dismissione). Nessun contributo consortile 2017.

Tutte le società sopra elencate sono riconducibili al modello *dell’in house providing* congiunto esercitato mediante il Comitato per il controllo analogo previsto nei relativi Statuti.

A tal fine si ricorda che l’art. 16 del D.Lgs. 175/2016 dispone che:

“Le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati.” Questo articolo stabilisce, poi, che gli statuti delle società *in house* debbano prevedere che “oltre l’ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall’ente pubblico o dagli enti pubblici soci e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell’attività principale della società.”

Di seguito si forniscono informazioni specifiche su ciascuna di esse.

Per quanto riguarda *Infocamere s.c.p.a.*, la società ha il compito di gestire nell’interesse e per conto delle Camere di commercio un sistema informatico nazionale per la gestione del Registro Imprese nonché di albi, registri o repertori. La società assicura, infatti, tramite un sofisticato sistema informatico, la tenuta e il costante aggiornamento di registri, albi e ruoli. In particolare per il tramite del suddetto sistema informatico è assicurata la gestione telematica del Registro Imprese sin dalla sua attuazione nel 1996 con conseguente rilascio in tempo reale e su tutto il territorio nazionale di atti, documenti ed informazioni oggetto per legge di pubblicità legale. La società assicura altresì la gestione telematica di numerosi altri Registri, albi e ruoli la cui tenuta da parte degli Enti Camerali è prevista dalla legge. La società è l’unica a livello nazionale a svolgere i servizi di cui sopra. La partecipazione è indispensabile per garantire l’omogeneità a livello nazionale nella tenuta del Rea e del Registro imprese oltre che per l’erogazione di molti servizi alle imprese per i quali Infocamere fornisce a tutto il sistema i software di gestione.

Ic Outsourcing s.c.r.l. ha lo scopo di fornire servizi necessari alle CCIAA gestendo attività di immagazzinamento e conservazione di archivi cartacei e provvedendo alla loro conservazione con strumenti ottici, fornendo servizi di acquisto ed elaborazione dati, gestendo il patrimonio immobiliare anche attraverso la gestione logistica funzionale e amministrativa delle sedi e uffici di rappresentanza. Fornisce, tra gli altri il servizio di archiviazione ottica e stoccaggio dei fascicoli per il Registro delle Imprese, servizio necessario stante l'impossibilità di utilizzare gli spazi attuali del Palaffari a tale scopo. L'acquisizione dei servizi da una consortile garantisce alla camera il risparmio dell'onere fiscale dell'IVA.

Tecnoservice Camere s.c.r.l., fornisce servizi di global service nell'ambito della conduzione e manutenzione degli impianti, dei traslochi, oltre a servizi inerenti la progettazione degli edifici, la direzione dei lavori, il collaudo ed altre attività, anche inerenti la sicurezza, nell'ambito dell'ingegneria e dell'architettura.

La società è da ritenersi indispensabile in quanto eroga servizi tecnici di supporto al RUP nelle gare di appalto e servizi di progettazione che non possono essere internalizzati non disponendo la Camera, nel proprio organico, di figure professionali tecniche adeguate. L'acquisizione dei servizi da una consortile garantisce alla camera il risparmio dell'onere fiscale dell'IVA.

Per quanto riguarda *Borsa Merci Telematica s.c.r.l.* si ricorda che ai sensi del D.M. del 6 aprile 2006 n. 174, la società di gestione della Borsa Merci Telematica Italiana è costituita esclusivamente da organismi di diritto pubblico tra cui le Camere di Commercio e le Unioni Regionali, svolge funzioni di interesse generale garantendo l'unicità di funzionamento della piattaforma telematica. L'art. 9 del DM definisce i compiti a cui le Camere di Commercio devono attendere e precisamente prevede, tra l'altro, che le Camere assumano la qualità di socio della società di gestione e costituiscano con partecipazione maggioritaria la società di gestione stessa assicurando sul territorio nazionale il supporto per consentire ai soggetti abilitati all'intermediazione l'accesso ai servizi della Borsa Merci Telematica. La società progetta e realizza software necessari per la gestione della Borsa Merci e relativi servizi primari e accessori, ha competenza in materia di rilevazione prezzi e tariffe e gestione della piattaforma telematica di contrattazione dei prodotti agricoli, agroenergetici, agroalimentari, ittici e dei servizi logistici.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con nota n. 217876 del 10/12/2014, ha ribadito che la società è necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali delle Camere di Commercio ed è necessaria per lo svolgimento delle competenze camerali in tema di monitoraggio dei prezzi all'ingrosso e di regolazione del mercato. La cessione della partecipazione non consentirebbe pertanto lo svolgimento delle funzioni delegate dal Ministero e l'attuazione di specifiche previsioni normative.

Per quanto riguarda *Ecocerved, Dintec e Si.Camera*, è utile ricordare che la riforma ha riscritto l'art. 2 della legge 580/93, individuando nuovi compiti e funzioni per il supporto alle imprese sui temi del miglioramento delle condizioni ambientali e la digitalizzazione, nonché la valorizzazione del patrimonio culturale per i quali il personale in servizio avrà bisogno di un periodo di formazione e training. Le società succitate producono al momento quei beni e servizi necessari al perseguimento delle nuove finalità istituzionali dell'Ente, in questa fase, determinanti per garantire un processo di formazione di nuove competenze nell'organico camerale.

Si ricorda che:

- *Ecocerved* opera nel campo della produzione e distribuzione dei dati relativi all'ambiente ed all'ecologia. La società ha come oggetto la progettazione, la realizzazione, la gestione di sistemi informativi per le procedure camerali in tema di ambiente. Svolge inoltre attività di formazione ambientale, produce e distribuisce dati inerenti all'ambiente e all'ecologia.
- *Dintec* ha per oggetto l'ideazione, la progettazione e la realizzazione di interventi sui temi dell'innovazione, della qualità e della certificazione anche indirizzate ad azioni di informazione, sensibilizzazione e stimolo per la competitività delle piccole e medie imprese".
- *Si.Camera* ha proprio lo scopo statutario di fornire servizi per lo sviluppo e la realizzazione delle funzioni e delle attività di interesse del sistema camerale italiano. La società realizza per le camere di commercio socie servizi di assistenza e supporto tecnico-specialistico, oltre che di affiancamento operativo.

Società	Quota detenuta	Valore nominale €	Valore P.N. ultimo bilancio approvato (€)	Valore iscritto Bilancio CCIAA 2016 (€)	Quote annuali a carico CCIAA (€)	Dividendi percepiti (€)
<i>Infocamere s.c.p.a.</i>	0,02%	4.343	11.339	6.426	-	-
<i>Ic Outsourcing s.c.r.l.</i>	0,01%	55	386	55	-	-
<i>Tecnoservice Camere s.c.r.l.</i>	0,03%	348	979	639	-	-
<i>Borsa merci telematica s.c.r.l.</i>	0,05%	1.198	1.248	1.198	€ 4.989	-

<i>Ecocerved s.c.r.l.</i>	1,3%	32.548	66.252	32.738	-	-
<i>Dintec s.c.r.l.</i>	1,27%	7.015	13.414	6.830	-	-
<i>Sicamera s.c.r.l.</i>	0,19%	7.593	9.686	12.480	-	-

D) Società inquadrabili nella categoria “Centrali di Committenza”

12. *Energia Toscana s.c.r.l.*: centrale di committenza per acquisito energia. Il corrispettivo per i servizi acquistati per il 2017 è di 274 euro annui.

La società svolge un'attività funzionale al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente ed, in particolare, ha per oggetto sociale la razionalizzazione dell'uso dell'energia tramite acquisto della stessa secondo il fabbisogno dei consorziati alle migliori condizioni reperibili sul mercato nazionale e/o estero. I servizi offerti dalla società sono tipici di un consorzio. La società pur contemplando altre attività nel proprio oggetto sociale svolge in maniera prevalente l'attività dei soci inerente all'approvvigionamento dell'energia elettrica. Questa attività qualificerebbe i servizi offerti dalla società quali servizi di committenza, quindi classificabili nella categoria indicata alla lett. e) del comma 2 dell'art. 4.

Quindi, anche con qualche distinguo la società pare qualificabile come ammissibile perché svolge prevalentemente servizi di committenza per soggetti pubblici.

La società presenta una condizione indicata al comma 2 lettera d) dell'art. 20 come ostativa al mantenimento, ovvero presenta un fatturato medio nell'ultimo triennio inferiore alle soglie stabilite (500.000 euro in fase di prima applicazione), ma anche in considerazione della previsione da parte della Regione Toscana (Aggiornamento DEF 2017) della redazione di un piano industriale che assicuri la crescita del fatturato non pare necessario prevederne la dismissione.

Si evidenzia anche che la Sezione regionale della Corte dei Conti dell'Emilia Romagna con propria deliberazione n. 54/2017 ha ritenuto che il termine “fatturato” utilizzato all'art. 20 del D.L.gs. 175/2016 debba intendersi “quale ammontare complessivo dei ricavi da vendite e da prestazioni di servizio realizzati nell'esercizio, integrati degli altri ricavi e proventi conseguiti e al netto delle relative rettifiche. Si tratta, in sostanza, della grandezza risultante dai dati considerati nei nn. 1 e 5 della lettera A) dell'art. 2425 cod. civ. che, in contrapposizione ai costi dell'attività tipica (costi di produzione, spese commerciali, amministrative e generali), consente di determinare il risultato della “gestione caratteristica” dell'impresa. La nozione, pertanto, non coincide pienamente con il “valore della produzione” di cui all'art. 2425, lett. A), del codice civile, che come è noto include anche le variazioni intervenute nelle rimanenze di merci, prodotti, semilavorati e prodotti finiti, nonché le variazioni di lavori in corso su ordinazione e gli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni. (...omissis...). In conclusione si ritiene che il termine “fatturato” utilizzato nell'art. 20 del t.u. n. 175/2016 coincida con l'ammontare dei ricavi conseguiti nell'esercizio come sopra meglio definiti.”

Se considerassimo l'intero valore della produzione al netto degli le variazioni intervenute nelle rimanenze di merci, prodotti, semilavorati e prodotti finiti, nonché le variazioni di lavori in corso su ordinazione e gli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni, il fatturato medio sarebbe superiore alla soglia dei 500.000 stabilita dalla norma.

Società	Quota detenuta	Valore nominale (€)	Valore P.N. ultimo bilancio approvato (€)	Valore iscritto Bilancio CCIAA 2016 (€)	Quote annuali a carico CCIAA (€)	Dividendi percepiti (€)
<i>Energia Toscana s.c.r.l.</i>	0,06%	56	98	56	-	-

E) Altre non riconducibili alle categorie individuate nell'art. 4:

13. *Stazione sperimentale delle pelli e delle materie concianti s.r.l.* società costituita nel 2014 tra le Camere di Commercio di Pisa, Napoli e Vicenza a seguito della legge finanziaria 147/2013 (cd Legge di stabilità 2014) che ha trasferito loro le funzioni della soppressa Stazione Sperimentale delle Pelli e delle Materie Concianti. La partecipazione in forma societaria è strumentale all'espletamento delle funzioni demandate dalla legge alle tre Camere.

14. *Navicelli s.p.a.* società partecipata da Camera di Commercio, Amministrazione comunale e provinciale di Pisa che svolge l'attività di manutenzione ordinaria e straordinaria del canale navigabile Pisa-Livorno e dell'area portuale e sue pertinenze e svolgeva anche funzioni attinenti alla promozione del sistema economico locale quali attività di ricerca, trasferimento tecnologico, formazione, consulenza e promozione nei settori della nautica che la Camera di Commercio acquisiva in regime di *inhouse providing*. Come già deliberato precedentemente dalla Giunta

(D.G. 31/2016) la società non è più inquadrabile come *inhouse* per la Camera di Commercio di Pisa e non è strettamente necessaria al perseguimento dei fini istituzionali dell'Ente. La Giunta ne aveva già deliberato la dismissione a marzo 2016 e tale decisione è già stata comunicata alla società e ai soci. Sono in corso valutazioni tra i soci per la trasformazione della società in s.r.l. con previsione statutaria della facoltà di recesso da parte dei soci con mera comunicazione alla società al fine di agevolare l'uscita dei soci pubblici per i quali la partecipazione non appare più strettamente necessaria al perseguimento dei propri fini istituzionali.

15. *Agroqualità s.p.a.* società che svolge attività di mercato nell'ambito delle certificazioni di qualità nell'agroalimentare. Ne è stata più volte tentata la vendita in seguito alla decisione assunta dalla Camera con il precedente piano di razionalizzazione (D.G. n. 33 del 30 marzo 2015) ma senza esito. Si evidenzia che, ove venisse confermata la scelta di dismettere la partecipazione e nel caso la stessa non si perfezionasse entro 1 anno dal provvedimento di adozione del piano, la Camera non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile. Il valore di liquidazione delle azioni sarà determinato, quindi, dagli amministratori sentito il parere del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni. A tal proposito si evidenzia che il valore nominale sottoscritto è pari a 14.114 euro pari al 0,76% del capitale e il valore iscritto in Bilancio dell'Ente è pari a 12.664 euro. Il corrispondente valore di patrimonio netto della quota detenuta alla luce del consuntivo 2016 è pari a 15.438 euro.

Società	Quota detenuta	Valore nominale (€)	Valore P.N. ultimo bilancio approvato (€)	Valore iscritto Bilancio CCIAA 2016 (€)	Quote annuali a carico CCIAA (€)	Dividendi percepiti (€)
<i>Stazione sperimentale delle pelli e delle materie concianti s.r.l.</i>	33,33%	3.170.819	3.475.149	3.475.149	-	-
<i>Navicelli s.p.a.</i>	33,33%	157.004	304.753	304.753	-	-
<i>Agroqualità s.p.a.</i>	0,76%	14.114	14.803	12.664	-	-

Ulteriori indicazioni normative

Si rappresenta, per completezza il disposto degli articoli 5 e 10 del D.Lgs. 175/2016 concernenti gli obblighi in caso di acquisizione di nuove partecipazioni o dismissione di partecipazioni detenute:

Art. 5 D.Lgs. 175/2016: Oneri di motivazione analitica

In questo articolo si prevede che l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica o di acquisizione di partecipazioni, anche indirette, debba essere analiticamente motivato rispetto alle finalità istituzionali dell'ente pubblico e quindi anche da parte delle Camere di commercio. Tale valutazione va fatta anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato, rispettando i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

Inoltre, la valutazione della stretta necessità non può essere fatta per gruppi omogenei di società, ma va effettuata per ogni singola partecipazione valutando l'attività effettivamente svolta ed il collegamento con le funzioni camerali assegnate dal D.Lgs. 219/2016.

Art. 10 D.Lgs. 175/2016: Alienazioni di partecipazioni sociali

Gli atti che deliberano l'alienazione o la costituzione di vincoli su partecipazioni sociali delle Pubbliche amministrazioni devono essere adottati con le stesse modalità previste per la costituzione di società o acquisto di partecipazione.

La procedura di alienazione delle partecipazioni va effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione. "In casi eccezionali, a seguito di deliberazione motivata dell'organo competente, che dà

analiticamente atto della convenienza economica dell'operazione, con particolare riferimento alla congruità del prezzo di vendita, l'alienazione può essere effettuata mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente. E' fatto salvo il diritto di prelazione dei soci eventualmente previsto dalla legge o dallo statuto.”

Il Dirigente
Area Gestione Patrimonio e
Regolazione del Mercato
Dott.ssa Marzia Guardati